

Roma, 12 luglio 2024

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS - Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2024\_25**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Donazione indiretta, il tempo per il Fisco parte dalla voluntary disclosure**

Quando una donazione indiretta è oggetto di tassazione per il fatto di esser stata compresa in «dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi» (articolo 56-bis, del Dlgs346/1990) il termine di decadenza dell’azione del fisco decorre non dalla data della donazione indiretta ma dalla data della dichiarazione. È quanto deciso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 18724 del 9luglio 2024, pronunciata a seguito di una donazione indiretta “confessata” nell’ambito di una procedura di voluntary disclosure. Su quest’ultimo punto, la Cassazione ribadisce anzitutto che la collaborazione volontaria di cui alla legge 186/2014 era effettivamente un «procedimento diretto all’accertamento dei tributi» quantunque si perfezionasse nelle forme dell’accertamento con adesione (ribadendo dunque quanto affermato nelle sue decisioni n. 1002/2023, 2964/2023 e5174/2023). Viene poi osservato che l’articolo 56-bis stabilisce che le donazioni indirette si rendono tassabili al ricorrere dei seguenti presupposti: quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi; quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire (quest’ultima espressione è da leggersi - in tal senso la circolare 30/E dell’11 agosto2015 - come riferita alle attuali franchigie: 1,5 milioni se donatario è una persona gravemente disabile, 1 milione se donatario e donante sono coniugi o parenti in linea retta, 100 mila se sono fratelli o sorelle). Ebbene, secondo la Cassazione, la dichiarazione di effettuazione di una donazione indiretta, che ne provoca la tassazione, può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall’istanza finalizzata ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione. Si pone dunque il tema di stabilire quanto tempo il Fisco ha a disposizione per notificare l’avviso di liquidazione dell’imposta: per la Cassazione si tratta di un termine di 5 anni a decorrere non dal «momento della liberalità» ma da «quello della volontaria dichiarazione».

Fonte: Angelo Busani, “Donazione indiretta, il tempo per il Fisco parte dalla voluntary disclosure”, Il Sole 24 Ore del 10 luglio 2024

## ➤ «L'AI Act Ue evita gli abusi e porterà più competitività»

«L'uso orizzontale delle tecnologie digitali nei vari settori e dell'intelligenza artificiale può trasformare l'economia europea e renderla molto più competitiva». A chi pensa che l'Europa stia subendo la rivoluzione dell'Intelligenza artificiale, risponde Roberto Viola, direttore generale per le politiche digitali della Commissione europea (DG Connect): l'Europa - dice in sostanza rispondendo alle domande di Javier Espinoza del Financial Times - può cavalcare questa rivoluzione e diventare più competitiva. Anche perché - ricorda - «l'Unione europea è il più grande mercato digitale del mondo in termini di valore». Ma per farlo servono regole. Regole che vadano a ridurre i rischi di abusi legati all'Intelligenza artificiale. Rischi che l'Unione europea sta cercando di limitare con l'AI Act. «L'AI Act è un'anteprima - spiega -. Si tratta del primo gruppo completo di regole sull'intelligenza artificiale al mondo. Quindi rappresenta un'opportunità in termini di orientamento, una implementazione verso prodotti sicuri e utili. Verrà pubblicato in questi giorni per poi entrare in vigore ad agosto». Poi spiega: «La prima cosa che la legge sull'AI vedrà in termini di effetti sulle persone sarà che i divieti entreranno in vigore sei mesi dopo. Vuol dire che in Europa le cose orribili legate all'intelligenza artificiale saranno proibite. Ad esempio, dare un punteggio sociale alle persone, o usare l'intelligenza artificiale per arrestare le persone, quella che viene chiamata polizia predittiva. Saranno proibiti anche altri comportamenti come controllare le persone al lavoro o che tipo di modalità hanno». Non solo: «L'altra cosa importante arriverà dal cosiddetto codice di autoregolamentazione per gli algoritmi di frontiera. I lavori inizieranno molto presto e abbiamo nove mesi per completarli. E poi, a 12 mesi dall'entrata in vigore, queste regole entreranno in vigore per il grande algoritmo, il GPTS». La logica è vietare gli abusi, di regolamentare il fenomeno e di permettere all'Intelligenza artificiale di esprimere a pieno il suo potenziale per le aziende europee. Questa è la sfida. Se l'Europa riuscirà a vincerla sarà il tempo a dirlo.

Fonte: «L'AI Act Ue evita gli abusi e porterà più competitività», Il Sole 24 Ore del 10 luglio 2024

## ➤ L'integrazione del controllo basta per l'esenzione per la successione di quote

L'art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, nella parte in cui limita l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di successione per il trasferimento di partecipazioni in società di capitali, ai casi in cui è integrato o acquisito il controllo sociale ai sensi dell'art. 2359 comma 1 c.c., trova la propria ratio nella volontà di riservare il trattamento agevolativo alle situazioni in cui, per effetto del trasferimento delle quote, sia raggiunto il controllo. L'integrazione del controllo, quindi, può avvenire anche quando i beneficiari detenevano parte delle quote sociali che, sommate a quelle trasferite, conferiscono il controllo sociale. Lo precisa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18732, depositata ieri. Sebbene non sia agevole ricostruire i fatti alla base della pronuncia, che è sinteticamente motivata, sembra di comprendere che la Corte di Cassazione abbia ritenuto integrato il requisito del controllo sommando alle quote detenute in comproprietà quelle detenute in proprio dai singoli soci. Si legge, infatti, nella sentenza che «la presenza di una comunione ereditaria di azioni non impedisce certamente il controllo della società da parte dei detentori delle quote» e, inoltre,

che la norma non distingue il tipo di comunione e, ai fini dell'integrazione del controllo, "non richiede una corrispondenza soggettiva perfetta (comunione ereditaria di azioni e singoli soci nel caso in giudizio)".

Fonte: Redazione, "L'integrazione del controllo basta per l'esenzione per la successione di quote", Eutekne – Notizie in breve del 10 luglio 2024

## ➤ **L'Unione europea indica in 10.000 euro il limite per i pagamenti in contanti**

È in vigore da oggi, 9 luglio 2024, il regolamento 2024/1624/Ue, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dello scorso 19 giugno). Rispetto ad esso, appare opportuno soffermare l'attenzione su quanto stabilito dall'art. 80. Per la prima volta, infatti, si decide di imporre a livello europeo un limite per i pagamenti in contanti: limite individuato nell'importo di 10.000 euro. Tuttavia – spiega il Considerando n. 61 – i "soggetti obbligati" che effettuino operazioni in contanti al di sotto di tale limite rimangono vulnerabili ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in quanto offrono un punto di ingresso nel sistema finanziario dell'Unione. È pertanto necessario imporre l'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela per mitigare i rischi di uso improprio del contante. Per garantire che le misure siano proporzionate ai rischi posti dalle operazioni di valore inferiore a 10.000 euro, tali misure dovrebbero limitarsi all'identificazione e alla verifica del cliente e del titolare effettivo quando questi effettuino operazioni occasionali in contanti pari almeno a 3.000 euro, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate (cfr. l'art. 19 § 4). Tale limitazione non esime il soggetto obbligato dall'applicare tutte le misure di adeguata verifica della clientela qualora sussista un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o dal segnalare operazioni sospette alla competente autorità. A fronte di ciò, sono da segnalare due aspetti. Innanzitutto, il regolamento diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi Ue solo a partire dal 10 luglio 2027, quando dovrà essere garantito l'allineamento fra la normativa nazionale in materia e le disposizioni del regolamento (cfr. l'art. 90). Inoltre, diversamente da quanto attualmente previsto in Italia (in cui il limite – peraltro pari a 4.999,99 euro – riguarda qualsiasi trasferimento tra soggetti diversi), la nuova disposizione (come rivela la rubrica della norma europea) riguarderà le sole persone che commercino beni o forniscano servizi. Queste, infatti, potranno accettare o effettuare un pagamento in contanti fino a un importo di 10.000 euro (o importo equivalente in valuta nazionale o estera) indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate. Gli Stati membri potranno adottare limiti inferiori previa consultazione della Bce. Tali limiti inferiori dovranno essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'introduzione della misura a livello nazionale. I limiti inferiori già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi, ma gli Stati membri dovranno notificarli alla Commissione entro il 10 ottobre 2024. L'art. 80 del Regolamento, inoltre, precisa che il futuro nuovo limite non si applicherà: - ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione; - ai pagamenti o ai depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli emittenti di moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure appropriate, compresa l'imposizione di sanzioni, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che agiscano nell'esercizio della loro professione e siano sospettate di una violazione del limite di 10.000 euro o di un limite inferiore adottato dagli Stati membri. Il livello complessivo delle sanzioni sarà calcolato, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, in modo da produrre risultati proporzionati alla gravità della violazione, scoraggiando così ulteriori illeciti dello stesso tipo. Se, per cause di forza maggiore, dovessero diventare indisponibili a livello nazionale mezzi di pagamento tramite "fondi" (secondo la nozione di cui all'art. 4 punto 25 della direttiva 2015/2366/Ue) diversi dalle banconote e dalle monete, gli Stati membri potranno sospendere temporaneamente l'applicazione dei limiti (di 10.000 euro o inferiori) informandone senza indugio la Commissione (ciò anche con riguardo alla durata prevista della suddetta indisponibilità). Da parte sua, peraltro, la Commissione potrà chiedere la revoca immediata di tale sospensione quando, sulla base delle informazioni comunicate dallo Stato membro, la ritenga non giustificata da un caso di forza maggiore. In conclusione, quindi, nei prossimi anni l'Italia dovrà valutare se circoscrivere l'ambito applicativo del limite all'utilizzo del contante alle sole persone che commercino beni o forniscano servizi oppure se continuare a imporlo anche alle operazioni private (siano esse pagamenti o trasferimenti) e se lasciare invariato il più rigoroso limite attuale o uniformarlo a quello indicato a livello europeo.

Fonte: Maurizio Meoli, *"L'Unione europea indica in 10.000 euro il limite per i pagamenti in contanti"*, Eutekne del 9 luglio 2024

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr